# REGOLAMENTO (CEE) N. 749/78 DELLA COMMISSIONE

**del 10 aprile 1978**

**relativo alla determinazione dell'origine dei prodotti tessili dei capitoli 51 e da 53 a 62 della tariffa doganale comune**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci [1], in particolare l'articolo 14,

considerando che l'articolo 5 del suddetto regolamento stabilisce che una merce nella produzione della quale sono intervenuti due o più paesi è originaria del paese in cui avviene l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, effettuata da un'impresa attrezzata a tale scopo e avente come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenti una fase importante della fabbricazione ;

considerando che nel settore dei prodotti tessili dei capitoli 51 e da 53 a 62 questi criteri possono ritenersi soddisfatti quando i prodotti ottenuti hanno subito una trasformazione completa equivalente a una fase della fabbricazione ; che di massima ciò avviene se la lavorazione o trasformazione ha l'effetto di classificare il prodotto ottenuto in una voce tariffaria diversa da quella relativa a ciascuno dei prodotti utilizzati ;

considerando tuttavia che per alcuni prodotti il criterio generale del cambiamento di voce tariffaria non riflette il compimento di una trasformazione completa ; che è pertanto opportuno per questi prodotti stabilire condizioni supplementari per il cambiamento di voce tariffaria ;

considerando tuttavia che alcune operazioni possono rappresentare una trasformazione completa pur non dando luogo ad un cambiamento di voce tariffaria ; che è pertanto opportuno per queste operazioni stabilire alcune eccezioni alla norma del cambiamento di voce tariffaria ;

considerando che, sulla base dell'esperienza, le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 1039/71 [2] e (CEE) n. 1480/77 [3] della Commissione, relative ad alcuni prodotti tessili dei capitoli 51 e da 53 a 62 possono indurre a talune divergenze di interpretazione ; che è pertanto opportuno modificarle ;

considerando che, in mancanza di parere conforme del comitato dell'origine, la Commissione non ha potuto adottare le disposizioni da esse previste conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 802/68 ; che la Commissione ha applicato le disposizioni delle lettere b) e c) di detto articolo 14, paragrafo 3, e ha sottoposto al Consiglio una proposta relativa alle disposizioni da adottare ;

considerando che, allo scadere del termine di tre mesi dal momento in cui il Consiglio era stato adito, quest'ultimo non aveva ancora adottato la proposta,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prodotti tessili dei capitoli 51 e da 53 a 62 della tariffa doganale comune sono considerati originari di un paese o della Comunità se i prodotti vi hanno formato oggetto di una trasformazione completa a norma dell'articolo 2.

*Articolo 2*

Si considerano complete le lavorazioni o trasformazioni :

a) che hanno l'effetto di classificare i prodotti ottenuti in una voce tariffaria diversa da quella relativa a ciascuno dei prodotti utilizzati, esclusi tuttavia quelli enumerati nell'elenco A, ai quali si applicano le disposizioni speciali per detto elenco ;

b) enumerate nell'elenco B.

Per sezioni, capitoli e voci tariffarie si intendono le sezioni, i capitoli e le voci tariffarie della nomenclatura del consiglio di cooperazione doganale per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali.

Per l'applicazione del presente articolo si considerano sempre insufficienti a conferire il carattere originario le seguenti lavorazioni o trasformazioni, che vi sia o meno cambiamento di voce tariffaria :

a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione delle merci nel loro stato durante il trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe) ;

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.
(2) GU n. L 113 del 25. 5. 1971, pag. 13.
(3) GU n. L 164 del 2. 7. 1977, pag. 16.

b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione, assortimento (ivi compresa la composizione di serie di prodotti), lavatura, riduzione in pezzi ;

c) (i) i cambiamenti d'imballaggio le divisioni e riunioni di colli,

(ii) le semplici insaccature, nonché il semplice collocamento in astucci, scatole o su tavolette, ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento ;

d) l'apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichette o altri segni distintivi analoghi ;

e) la semplice riunione di parti di prodotti per costituire un prodotto completo ;

f) il cumulo di due o più operazioni indicate alle lettere da a) a e).

*Articolo 3*

Quando gli elenchi A e B di cui all'articolo 2 dispongono che le merci ottenute siano considerate originarie soltanto a condizione che il valore dei prodotti lavorati non superi una determinata percentuale del valore delle merci ottenute, i valori da prendere in considerazione per determinare detta percentuale sono :

— da un lato :

per i prodotti di cui è comprovata l'importazione : il loro valore in dogana al momento dell'importazione,

per i prodotti di origine non determinata : il primo prezzo verificabile pagato per detti prodotti nel paese di trasformazione ;

— dall'altro :

il prezzo franco fabbrica delle merci ottenute, al netto delle imposte interne restituite o da restituire in caso d'esportazione.

*Articolo 4*

Le norme fissate per i prodotti dei capitoli 51 e da 53 a 62 della tariffa doganale comune dai regolamenti (CEE) n. 1039/71 e (CEE) n. 1480/77 sono sostituite da quelle del presente regolamento.

*Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 1978.

*Per la Commissione*

Étienne DAVIGNON

*Membro della Commissione*

## ELENCO A

**Elenco delle lavorazioni o trasformazioni che determinano un cambiamento di voce tariffaria ma che non conferiscono il carattere di prodotti originari ai prodotti che le subiscono, o che lo conferiscono soltanto ad alcune condizioni**

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari » qualora siano avverate le condizioni che seguono |
|---|---|---|---|
| N. della tariffa doganale | Designazione | | |
| | | | Queste condizioni non si applicano quando i prodotti sono ottenuti a partire da prodotti che hanno acquistato il carattere di prodotti originari rispettando le condizioni previste all'elenco B |
| 51.01 (1) | Filati di fibre sintetiche ed artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto | | Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili |
| 51.02 (1) | Monofili, lamette e simili (paglia artificiale) ed imitazioni del catgut, di materie tessili sintetiche ed artificiali | | Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili |
| 51.03 (1) | Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, preparati per la vendita al minuto | | Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili |
| 53.06 (1) | Filati di lana cardata, non preparati per la vendita al minuto | | Fabbricazione a partire da prodotti delle voci n. 53.01 o n. 53.03 |
| 53.07 (1) | Filati di lana pettinata, non preparati per la vendita al minuto | | Fabbricazione a partire da prodotti delle voci n. 53.01 o n. 53.03 |
| 53.08 (1) | Filati di peli fini, cardati o pettinati, non preparati per la vendita al minuto | | Fabbricazione a partire da peli fini grezzi della voce n. 53.02 o da cascami della voce n. 53.03 |
| 53.09 (1) | Filati di peli grossolani o di crine, non preparati per la vendita al minuto | | Fabbricazione a partire da peli grossolani della voce n. 53.02 o da cascami della voce n. 53.03 o da crine della voce n. 05.03, grezzi |
| 53.10 (1) | Filati di lana, di peli (fini o grossolani) o di crine, preparati per la vendita al minuto | | Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n. 53.01 al n. 53.04 incluso o della voce n. 05.03 |
| 54.03 (1) | Filati di lino o di ramiè, non preparati per la vendita al minuto | | Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 54.01 non cardati né pettinati o da prodotti della voce n. 54.02 |
| 54.04 (1) | Filati di lino o di ramiè, preparati per la vendita al minuto | | Fabbricazione a partire da prodotti di cui alle voci n. 54.01 o n. 54.02 |
| 55.05 (1) | Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto | | Fabbricazione a partire da prodotti di cui alle voci n. 55.01 o n. 55.03 |
| 55.06 (1) | Filati di cotone preparati per la vendita al minuto | | Fabbricazione a partire da prodotti di cui alle voci n. 55.01 o n. 55.03 |
| 56.01 | Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali in massa | | Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili |
| 56.02 | Fasci (câbles) da fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali | | Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili |
| 56.03 | Cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco) in massa, compresi gli avanzi di filati e di sfilacciati | | Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili |
| 56.04 | Fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura | | Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili o da cascami di cui alla voce n. 56.03 |
| 56.05 (1) | Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o in cascami di fibre tessili sintetiche o artificiali) non preparati per la vendita al minuto | | Fabbricazione a partire da prodotti di cui alle voci dal n. 56.01 al n. 56.03 incluso |

(1) Per i filati ottenuti da due o più materie tessili debbono essere applicate cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale viene classificato il filato misto quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari » qualora siano avverate le condizioni che seguono |
|---|---|---|---|
| N. della tariffa doganale | Designazione | | |
| 56.06 (1) | Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali, preparati per la vendita al minuto | | Fabbricazione a partire da prodotti di cui alle voci dal n. 56.01 al n. 56.03 incluso |
| 57.06 (1) | Filati di iuta o di altre fibre tessili liberiane del n. 57.03 | | Fabbricazione a partire da iuta greggia o da altre fibre tessili liberiane gregge di cui alla voce n. 57.03 |
| ex 57.07 (1) | Filati di canapa | | Fabbricazione a partire da canapa greggia |
| ex 57.07 (1) | Filati di altre fibre tessili vegetali esclusi i filati di canapa | | Fabbricazione a partire da fibre tessili vegetali gregge di cui alle voci 57.02 o 57.04 |
| 58.05 (2) | Nastri, galloni e simili ; nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), esclusi i manufatti della voce n. 58.06 | | Fabbricazione a partire da filati |
| 58.06 (2) | Etichette, scudetti e simili, tessuti, ma non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati | | Fabbricazione a partire da filati |
| 58.07 | Filati di ciniglia ; filati spiralati, (vergolinati), diversi da quelli della voce n. 52.01 e dai filati di crine spiralati ; trecce in pezza ; altri manufatti di passamaneria ed altri simili manufatti ornamentali, in pezza ; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili | | |
| 58.09 | Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti), operati ; pizzi (a macchina o a mano) in pezza, in strisce o in motivi | | Fabbricazione a partire da filati |
| 58.10 | Ricami in pezza, in strisce o in motivi | | Fabbricazione che richiede l'uso di prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |
| 59.01 | Ovatte e manufatti di ovatta ; borre di cimatura, nodi o groppetti (bottoni) di materie tessili | | Fabbricazione a partire da fibre tessili naturali o da fibre tessili sintetiche o artificiali |
| ex 59.02 | Feltri e manufatti di feltro, non impregnati o spalmati | | Fabbricazione a partire da fibre tessili naturali o da fibre tessili sintetiche o artificiali |
| ex 59.03 | « Stoffe non tessute » e manufatti di « stoffe non tessute » non impregnati o spalmati | | Fabbricazione a partire da fibre tessili naturali o da fibre tessili sintetiche o artificiali |
| 59.04 | Spago, corde e funi, anche intrecciati | | Fabbricazione a partire da fibre tessili naturali o da fibre tessili sintetiche o artificiali oppure da filati di cocco di cui alla voce n. 57.07 o da filati di cui alla voce n. 51.01 |
| 59.05 | Reti ottenute con l'impiego di manufatti previsti dalla voce n. 59.04, in strisce, in pezza o in forme determinate ; reti per la pesca in forme determinate costituite da filati, spaghi o corde | | Fabbricazione a partire da filati |
| 59.06 | Altri manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti e i manufatti di tessuto | | Fabbricazione a partire da fibre tessili naturali o da fibre tessili sintetiche o artificiali oppure da filati di cocco di cui alla voce n. 57.07, o da filati della voce n. 51.01 |
| 59.07 | Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, del tipo usato in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili (percallina spalmata, ecc.) ; tele per decalco o trasparenti per il disegno ; tele preparate per la pittura ; bugrane e tessuti simili per cappelleria | | Fabbricazione a partire da tessuti greggi di cui ai capitoli da 50 a 57 o da stoffe a maglia gregge di cui al n. 60.01 |

(1) Per i filati ottenuti da due o più materie tessili debbono essere applicate cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale viene classificato il filato misto quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto.

(2) Per i prodotti nella cui composizione entrano due o più materie tessili, le disposizioni che figurano nella colonna 4 si applicano a ciascuna delle materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari » qualora siano avverate le condizioni che seguono |
|---|---|---|---|
| N. della tariffa doganale | Designazione | | |
| 59.08 | Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie | | Fabbricazione a partire da tessuti greggi dei capitoli da 50 a 57 o da stoffe a maglia gregge di cui al n. 60.01 |
| 59.10 | Linoleum per qualsiasi uso, anche tagliati; copripavimenti costituiti da una spalmatura applicata su supporto di materie tessili, anche tagliati | | Fabbricazione a partire da tessuti greggi dei capitoli da 50 a 57, da stoffe a maglia gregge di cui al n. 60.01 o da prodotti dei nn. 59.02 e 59.03, greggi |
| ex 59.11 | Tessuti gommati diversi da quelli a maglia, eccettuati quelli costituiti da tessuti di fibre tessili sintetiche continue o da nappe di filati, disposti parallelamente, di fibre tessili sintetiche continue, impregnati o ricoperti di lattice di gomma, il cui peso comprende almeno il 90 % di materie tessili e che siano usati per la fabbricazione di pneumatici o per altri usi tecnici | | Fabbricazione a partire da filati o da tessuti greggi dei capitoli da 50 a 57 |
| ex 59.11 | Tessuti gommati diversi da quelli a maglia, costituiti da tessuti di fibre tessili sintetiche continue o da nappe di filati, disposti parallelamente, di fibre tessili sintetiche continue, impregnati o ricoperti di lattice di gomma, il cui peso sia costituito almeno per il 90 % da materie tessili e che siano utilizzati per la fabbricazione di pneumatici o per altri usi tecnici | | Fabbricazione a partire da filati |
| 59.12 | Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili | | Fabbricazione a partire da tessuti greggi dei capitoli da 50 a 57 o da stoffe a maglia grezze della voce n. 60.01 |
| 59.13 (1) | Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma | | Fabbricazione a partire da filati |
| 59.14 | Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, candele e simili; reticelle ad incandescenza, anche impregnate e tessuti tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione | | Fabbricazione a partire da filati |
| 59.15 | Tubi per pompe ed altri tubi simili, di materie tessili, anche con armature od accessori di altre materie | | Fabbricazione a partire da filati |
| 59.16 | Nastri trasportatori o cinghie di trasmissione di materie tessili, anche armati | | Fabbricazione a partire da filati |
| ex 59.17 | Tessuti e manufatti per usi tecnici, di materie tessili, esclusi i dischi e le corone per macchine lucidatrici, non di feltro | | Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili naturali oppure da fibre tessili sintetiche o artificiali |
| ex 59.17 | Dischi e corone per macchine lucidatrici, non di feltro | | Fabbricazione a partire da filati o da avanzi di tessuti o di stracci della voce n. 63.02 |
| ex capitolo 60 | Manufatti a maglia incompleti o non finiti, ottenuti direttamente in forma | | Fabbricazione a partire da filati |
| ex 61.01 | Indumenti esterni per uomo e per ragazzo, incompleti o non finiti | | Fabbricazione a partire da filati |
| ex 61.02 | Indumenti esterni per uomo e per ragazzo, incompleti o non finiti | | Fabbricazione a partire da filati |
| ex 61.03 | Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini, incompleti o non finiti | | Fabbricazione a partire da filati |

(1) Per i prodotti nella cui composizione entrano due o più materie tessili, le disposizioni che figurano nella colonna 4 si applicano a ciascuna delle materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto.

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari » qualora siano avverate le condizioni che seguono |
|---|---|---|---|
| N. della tariffa doganale | Designazione | | |
| ex 61.04 | Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini, incomplete o non finite | | Fabbricazione a partire da filati |
| ex 61.05 | Fazzoletti da naso e da taschino, non ricamati | | Fabbricazione a partire da filati |
| ex 61.05 | Fazzoletti da naso e da taschino, ricamati | | Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati il cui valore non superi il 40 % del valore del prodotto finito |
| ex 61.06 | Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, non ricamati | | Fabbricazione a partire da filati |
| ex 61.06 | Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, ricamati | | Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati il cui valore non superi il 40 % del valore del prodotto finito |
| ex 61.09 | Busti, fascette, guaine, reggiseno, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili, di tessuto o di maglia, anche elastici, incompleti o non finiti o in maglia, anche elastici, incompleti, non finiti o ottenuti direttamente in forma | | Fabbricazione a partire da filati |
| ex 61.10 | Guanti, calze e calzini, esclusi quelli a maglia, incompleti o non finiti | | Fabbricazione a partire da filati |
| ex 61.11 | Altri accessori confezionati per oggetti di vestiario ; sottobraccia, imbottiture e spalline di sostegno per sarti, cinture e cinturoni, manicotti, maniche di protezione ecc., incompleti o non finiti | | Fabbricazione a partire da filati |
| 62.01 | Coperte | | Fabbricazione a partire da filati |
| ex 62.02 | Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina ; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento ; non ricamati | | Fabbricazione a partire da filati |
| ex 62.02 | Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina ; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento ; ricamati | | Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati il cui valore non superi il 40 % del valore del prodotto finito |
| 62.03 | Sacchi e sacchetti da imballaggio | | Fabbricazione a partire da filati |
| 62.04 | Copertoni, vele per imbarcazioni, tende per l'esterno, tende e oggetti per campeggio | | Fabbricazione a partire da filati |
| ex 62.05 | Altri manufatti confezionati di tessuti, compresi i modelli di vestiti, esclusi i ventagli e le ventole a mano, loro ossature e parti di ossature, nonché i torcioni e strofinacci anche scamosciati | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati prodotti il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito |
| ex 62.05 | Torcioni, strofinacci, anche scamosciati | | Fabbricazione a partire da filati |

## ELENCO B

**Elenco delle lavorazioni o delle trasformazioni che non comportano un cambiamento della voce tariffaria ma che conferiscono nondimeno il carattere di prodotti originari ai prodotti che le subiscono**

| Prodotti ottenuti | | Lavorazioni o trasformazioni che conferiscono il carattere di prodotti originari |
|---|---|---|
| N. della tariffa | Designazione | |
| ex capitoli 51 e da 53 a 60 | Tessuti e stoffe a maglia stampati o tinti | Stampa o tintura corredata da lavorazioni di finissaggio (candeggio, apprettatura, asciugatura, vaporizzatura, slappolatura, rammendo, impregnazione, sanforizzazione, mercerizzazione) di tessuti grezzi o di stoffe a maglia grezze |
| ex 59.02<br>ex 59.03 | Feltri, manufatti di feltro; « stoffe non tessute » e manufatti di « stoffa non tessuta »; impregnati o spalmati | Impregnatura o spalmatura di feltri e manufatti di feltro, stoffe non tessute (ad esclusione dell'impregnatura di questi tessuti effettuata a titolo di semplice legante), e di manufatti di « stoffe non tessute », grezzi |
| ex 60.02<br>ex 60.04<br>ex 60.05<br>ex 60.06 | Manufatti a maglia cuciti o confezionati con stoffa a maglia in pezzi (ritagliati o ottenuti direttamente in forma) | Confezione completa (1) |
| ex 61.01<br>ex 61.02<br>ex 61.03<br>ex 61.04<br>ex 61.09 | Indumenti ed accessori del vestiario | Confezione completa (1) |

(1) Per confezione completa si intendono tutte le operazioni che seguono il taglio dei tessuti o il loro diretto ottenimento in forma; tuttavia il fatto che una qualsiasi lavorazione di finissaggio non sia stata effettuata non implica, per la confezione, la perdita automatica del suo carattere completo.